

RESOCONTO STENOGRAFICO

238.

SEDUTA DI LUNEDÌ 23 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		Interrogazioni e interpellanze:	
(Annunzio)	26413	(Annunzio)	26435
Disegno di legge di conversione:		Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento):	
(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	26413	PRESIDENTE	26420, 26423, 26424, 26425, 26426, 26427, 26430, 26431, 26432, 26433, 26434
Proposte di legge:		BATTAGLIA PIETRO (DC)	26423, 26425
(Annunzio)	26413	LABRIOLA SILVANO (PSI)	26430, 26431
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	26415	PROCACCI ANNAMARIA (Verde)	26427
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	26414	RUSSO FRANCO (DP)	26433
Proposte di legge costituzionale:		VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN)	26434
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	26414	ZOSO GIULIANO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	26421, 26425, 26426, 26429, 26432, 26433

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1989

	PAG.		PAG.
Consigli regionali:		Giunta per l'esame delle domande di	
(Trasmissione di documenti)	26415	autorizzazione a procedere in giu-	
		dizio:	
Corte dei conti:		(Sostituzione di un componente) . .	26415
(Trasmissione di documenti)	26415	Presidente del Consiglio dei ministri:	
		(Trasmissione di un documento) . .	26435
Corte costituzionale:		Risposte scritte ad interrogazioni:	
(Annunzio di sentenze)	26416	(Annunzio)	26420
Presidente del Consiglio dei ministri:		Ordine del giorno della seduta di do-	
(Trasmissione di documento)	26435	mani	26435

La seduta comincia alle 17.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 gennaio 1989.

(È approvato).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 20 gennaio 1989 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BIONDI: «Modifiche all'articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 868, concernenti la reversibilità della pensione al coniuge divorziato» (3542).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 20 gennaio 1989 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro del turismo e dello spettacolo:

«Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi» (3543).

In data odierna sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Nuova disciplina degli esami di maturità» (3544);

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987» (3545);

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987» (3546).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge di conversione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. La V Commissione permanente (Bilancio) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla VI Commissione (Finanze) in sede referente, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza lo-

cale» (3492) (con parere della I, della II, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere la richiesta.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissioni (Affari costituzionali):

MAZZUCONI ed altri: «Modifica al numero 9 del primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attribuzione alle Commissioni provinciali del potere preliminare di accertamento tecnico di agibilità» (3038) (con parere della II, della VII, e della VIII Commissione);

CURSI ed altri: «Riapertura dei termini per l'esodo dei funzionari civili dell'Amministrazione della Polizia di Stato» (3257) (con parere della V e della XI Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SAVINO ed altri: «Modifica degli articoli 36 e 37 della Costituzione» (3353) (con parere della XI Commissione);

CRISTONI ed altri: «Norme integrative alla regolamentazione ed alle funzioni degli appartenenti al Corpo della polizia municipale» (3474) (con parere della IV, della V e della XI Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BATTISTUZZI ed altri: «Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione» (3514) (con parere della II Commissione);

BATTISTUZZI ed altri: «Norme per il controllo sulle nomine negli enti pubblici e

sulle nomine di amministratori e sindaci nelle società a partecipazione pubblica» (3515) (con parere della II, della IV, della V, della VI, della X e della XI Commissione);

VI Commissione (Finanze):

CERUTI e **LANZINGER**: «Modifiche e integrazioni all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernenti il pagamento delle ritenute operate a titolo di acconto o di imposta» (3427) (con parere della I, della II e della V Commissione).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita alla medesima la proposta di legge di iniziativa dei deputati **POLI BORTONE** ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente l'omesso versamento delle ritenute fiscali effettivamente operate» (2280) (con parere della I, della II e della V Commissione), attualmente assegnata in sede referente alla II Commissione e vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

PICCHETTI ed altri: «Autorizzazione a cedere al comune di Roma il compendio demaniale marittimo denominato 'Villaggio dei pescatori' di Fregene, ricadente nello stesso comune» (3432) (con parere della I, della II, della V e della VIII Commissione);

VII Commissione (Cultura):

VITI ed altri: «Istituzione del servizio scolastico di prevenzione tossicologica» (3468) (con parere della I, della V, della XI e della XII Commissione);

VIII Commissione (Ambiente):

MERLONI e **RINALDI**: «Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei co-

muni delle Marche colpiti dal terremoto del 1972» (3343) *(con parere della I e della V Commissione)*;

IX Commissione (Trasporti):

CIAFARDINI ed altri: «Delega al Governo per l'emanazione di norme atte a definire numero, localizzazioni e composizioni di sistemi aeroportuali, nonché tempi e modi di erogazione di finanziamenti quinquennali per sistemi di aeroporti» (3131) *(con parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione)*;

XI Commissione (Lavoro):

SOLAROLI ed altri: «Riconoscimento di appartenenza al settore agricolo, ai fini previdenziali ed assistenziali, per le attività di manutenzione e impianto del verde pubblico e privato» (3057) *(con parere della V e della XIII Commissione)*.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 3 febbraio 1988 è stato assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 2062.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge FIORI: «Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito» (3328) *(con parere della I, della V e della VII Commissione)*, vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato.

Sostituzione di un componente della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per l'esame

delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio il deputato Vincenzo Binetti in sostituzione del deputato Mario Brancaccio, deceduto.

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

PRESIDENTE. Nel mese di dicembre 1988 sono pervenuti i seguenti documenti:

dal consiglio regionale dell'Emilia Romagna:

ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi pubblici nell'ambito del fondo investimenti e occupazione (FIO) per il 1989;

risoluzione sulla proclamazione del nuovo Stato palestinese e sul riconoscimento dello Stato d'Israele da parte dell'OLP;

risoluzione in ordine alla catastrofe tellurica che, nel corrente dicembre 1988, ha colpito l'Armenia;

risoluzione in riferimento al caso di Silvia Baraldini, cittadina italiana reclusa negli Stati Uniti d'America.

dal consiglio regionale della Toscana:

mozione sulla deliberazione del Consiglio nazionale palestinese.

dal consiglio regionale dell'Umbria:

ordine del giorno concernente: «Parere sull'indagine promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui rapporti e le forme di collegamento fra Parlamento e regione».

Questi documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio studi.

Trasmissione della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 gennaio

1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli» per gli esercizi dal 1983 al 1986 (doc. XV, n. 72).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 20 dicembre 1988 copia delle sentenze nn. 1103, 1104, 1105 e 1106, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria, riapprovata il 25 marzo 1985, dal titolo 'Collaborazione con il servizio sanitario nazionale dei medici inseriti nelle graduatorie previste dagli accordi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833'» (doc. VII, n. 583);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156 ('Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni'), nella parte in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa, al di fuori dei limiti fissati nell'articolo 89, secondo comma, del regio decreto 19 luglio 1941 n. 1198 (Regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni)» (doc. VII, n. 584);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 404 del codice di procedura civile nella parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il Pretore dispone l'affrancazione

del fondo *ex* articolo 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607» (doc. VII, n. 585);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - gruppo Finmare e interventi per l'armamento privato), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (cinquanta anni) diverso ed inferiore rispetto a quello (cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini» (doc. VII, n. 586).

A norma del citato articolo 30, il Presidente della Corte costituzionale ha altresì trasmesso, con lettere in data 22 dicembre 1988, copia delle sentenze nn. 1127, 1128 e 1129 depositate in pari data in cancelleria con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della regione Liguria riapprovata il 27 gennaio 1988 (Disposizioni di attuazione dei principi fissati dalle norme dello Stato in materia di permessi per attività sindacali un'attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali)» (doc. VII, n. 599);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, secondo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)» (doc. VII, n. 600);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 215, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, ri-

chiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di inabilità permanente parziale superiore al quindici per cento, anziché al dieci per cento» (doc. VII, n. 601).

A norma del citato articolo 30, il Presidente della Corte costituzionale ha inoltre trasmesso, con lettere in data 29 dicembre 1988, copia delle sentenze nn. 1141, 1142, 1143 e 1144, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 6, secondo comma, della legge dal titolo 'Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia edilizia', approvata dall'assemblea regionale siciliana il 22 ottobre 1987;

L'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, lettera a, della predetta legge nella parte in cui attribuisce al comitato regionale per il credito e il risparmio (CRCR) il potere di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nel territorio della Regione siciliana;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo comma, della predetta legge». (doc. VII, n. 607).

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 maggio 1988, recante 'Provvidenze per l'istituto materno infantile del policlinico dell'università degli studi di Palermo'». (doc. VII, n. 698);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, del decreto-legge 30 ottobre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito,

con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito». (doc. VII, n. 609);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumolo, venga superato il minimo garantito dalla legge». (doc. VII, n. 610).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 20 dicembre 1988 le sentenze nn. 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117 e 1118, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge delle provincia di Trento 30 settembre 1974, n. 26 ('Modifiche al trattamento economico del personale provinciale') e dell'articolo 7 della legge della provincia di Trento 23 novembre 1983, n. 41 (Nuovo assetto retributivo del personale dirigente e miglioramenti economici al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi);

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della provincia di Trento 28 dicembre 1984, n. 17 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario del 13 dicembre 1983);

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli di legge provinciale sopra indicati». (doc. VII, n. 587);

Non fondata la questione di legittimità

costituzionale della legge della regione Lombardia, riapprovata il 19 maggio 1983, dal titolo 'Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione'» (doc. VII, n. 558);

Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e delle successive modificazioni» (doc. VII, n. 589);

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 371, primo comma, del codice di procedura civile» (doc. VII, n. 590);

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 nel suo complesso, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, quarto e sesto comma, 2, primo comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo comma, 7, terzo comma, e 8, secondo comma, del suindicato decreto-legge n. 22 del 1988,

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, quinto comma, dello stesso decreto-legge» (doc. VII, n. 591);

Inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Puglia contro lo Stato in ordine al decreto del ministro per i beni culturali ed ambientali 12 gennaio 1988» (doc. VII, n. 592);

Non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto)» (doc. VII, n. 593);

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, sesto

comma, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60» (doc. VII, n. 594);

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, primo comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981)» (doc. VII, n. 595);

Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 ('Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile')» (doc. VII, n. 596);

«Cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del commissario dello Stato per la regione siciliana avverso la legge regionale approvata il 5 maggio 1988 avente per oggetto 'Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione'» (doc. VII, n. 597);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazione in legge 11 novembre 1983 n. 638 ('Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione, e proroga di taluni termini')» (doc. VII, n. 598).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 22 dicembre 1988 le sentenze nn. 1130, 1131, 1132, 1133 e 1134,

con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Lombardia, riapprovata il 5 marzo 1987, intitolata 'Modifica alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 concernente provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari ed alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari'» (doc. VII, n. 602);

«Inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla corte d'appello di Torino nei confronti dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario); dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), e 'di riflesso', dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta)» (doc. VII, n. 603);

«Cessata la materia del contendere in ordine al ricorso relativo alla legge della regione Lazio, approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, recante 'Valutazione dell'onere a carico della regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29'» (doc. VII, n. 604);

«Che spetta alla provincia autonoma di Bolzano emanare nel suo territorio disposizioni sulla sperimentazione didattica nella scuola elementare anche in relazione ai nuovi programmi di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e pertanto annulla la circolare del Ministero della pubblica Istruzione n. 143 del 24 maggio 1988 nella parte in cui non esclude la propria applicazione nel territorio della provincia autonoma di Bolzano» (doc. VII, n. 605);

«Non fondata la questione di legittimità

costituzionale della legge della regione Marche, riapprovata il 26 luglio 1988 (recante 'Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38 riguardante Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457')» (doc. VII, n. 606).

La Corte costituzionale ha infine depositato in cancelleria il 29 dicembre 1988 le sentenze nn. 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1164 e 1165, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, quarto comma, 3, quarto comma, 4 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 ('Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura');

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della medesima legge» (doc. VII, n. 611);

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 28 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige)» (doc. VII, n. 612);

«Inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Friuli Venezia Giulia con ricorso notificato il 23 marzo 1988;

«Che spetta allo Stato nominare il presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone a seguito dell'apertura di una dipendenza fuori del territorio regionale; annulla di conseguenza il decreto del presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 0244/pres. del 17 giugno 1988» (doc. VII, n. 613);

«Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 56, 75 e 90 della legge regionale siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), dell'articolo 1 della legge regionale

siciliana 7 dicembre 1973, n. 45 (Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale), dell'articolo 1 della legge regionale siciliana 28 dicembre 1979, n. 254 (Provvedimenti in favore del personale dell'amministrazione regionale), dell'articolo 27 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 (Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale) e dell'articolo 10, comma primo della legge regionale siciliana 4 giugno 1970, n. 5 (Abrogazione di norme di leggi aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione) (doc. VII, n. 614);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge regionale siciliana 29 dicembre 1980, n. 145 ('Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale')» (doc. VII, n. 615);

«Che spetta al Senato valutare le condizioni dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; che, nella specie, il modo di esercizio di tale potere non legittimava la statuizione che 'il procedimento civile pendente, nel quale il senatore Marchio è convenuto per il risarcimento del danno, è necessariamente assorbito nella suddetta deliberazione di insindacabilità'» (doc. VII, n. 616);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della provincia autonoma di Trento 27 luglio 1981, n. 11 ('Modifiche della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53')» (doc. VII, n. 617);

«Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, primo, secondo e sesto comma, della legge della Provincia di Trento 2 maggio 1983, n. 14 (*recte*: della legge 20 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 14 intitolata 'Modificazioni ed integrazioni della normativa in materia di

espropriazione'), nella parte in cui si riferiscono a terreni aventi vocazione edificatoria» (doc. VII, n. 618).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII, nn. 597, 600, 602, 603, 604, 612 e 616), alla II (doc. VII, nn. 585 e 590), alla VI (doc. VII, nn. 593, 607 e 613), alla VII (doc. VII, n. 605), alla VIII (doc. VII, nn. 588, 592, 595, 606, 617 e 618), alla IX (doc. VII, n. 584), alla XI (doc. VII, nn. 586, 587, 589, 594, 598, 599, 601, 609, 610, 614 e 615), alla XII (doc. VII, nn. 583, 596 e 608), alla XIII (doc. VII, n. 611), alla VII e alla VIII (doc. VII, n. 591), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza e interrogazioni.

Cominciamo dalla interpellanza, che è la seguente:

«Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritiene opportuno, di fronte al dilagare della criminalità organizzata che sta affliggendo intere zone del paese, con punte massime nella provincia e nella città di Reggio Calabria, ove ormai ci troviamo di fronte ad una vera e propria mattanza, affrontare a livello scolastico il problema inserendo nelle scuole materne, elementari e dell'obbligo corsi di educazione civica tendenti alla esaltazione della cultura della vita, al rispetto delle libertà altrui alla

costruzione di un clima e di una mentalità della tolleranza e del rispetto dei valori civili, morali e religiosi.

Un simile esperimento è stato condotto recentemente con l'ausilio della Scuola Normale di Pisa per una dottrina della pace. A parere dell'interpellante la lotta alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta non può ridursi a un mero fatto di «polizia» giudiziaria, pur importante e necessario; ma va affrontato con precise e serie strategie influenzando soprattutto sulle nuove generazioni che devono essere salvaguardate dalle mille tentazioni di una società sempre più violenta, frantumata e consumistica nella quale è fertile l'*humus* della cultura mafiosa.

La scuola italiana non può assistere indifferente di fronte a questo triste fenomeno che ha implicanze storiche, sociali e culturali, e deve tentare attraverso l'azione coraggiosa di docenti capaci una rifondazione umana coinvolgendo le famiglie, le istituzioni democratiche, le associazioni laiche e religiose, per liberare l'uomo dalla paura e dall'omertà e per contribuire a creare il cittadino democratico e farlo testimone del suo tempo. A parere dell'interpellante tali iniziative contribuirebbero a collegare sempre di più la scuola alle esigenze di una società che vuole crescere ordinatamente e che da sola non è in grado di superare il triste flagello di un fenomeno sempre più opprimente e che sta impedendo anche lo sviluppo economico di vaste zone.

Nobilissime popolazioni sono addirittura impedita nelle loro iniziative nell'attuare e concretizzare la loro genialità. Un nuovo fenomeno di esodo si sta determinando, che vede professionisti, imprenditori, uomini di cultura amaramente lasciare zone e città dove la vivibilità si è ridotta a zero.

L'interpellante ha già evidenziato con l'interpellanza n. 2-00043 presentata il 3 agosto 1987 e diretta al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno tale gravissima situazione, si rivolge adesso sollecitando l'iniziativa del ministro della pubblica istruzione perché con la massima urgenza assuma determina-

zioni adeguate anche alla vigilia della predisposizione della legge finanziaria.

Finanziamenti per la lotta alla mafia, come quelli per la lotta alla droga assieme ad una azione conoscitiva e di profilassi dell'AIDS sono qualificanti per il bilancio dello Stato e per una spesa pubblica troppo spesso sprecona ed improduttiva».

(2-00080)

«Battaglia Pietro».

(23 settembre 1987)

Avverto che l'onorevole Pietro Battaglia ha fatto sapere alla Presidenza di rinunciare ad illustrare la sua interpellanza n. 2-00080, riservandosi di intervenire in sede di replica.

L'onorevole sottosegretario di stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le preoccupazioni espresse per il continuo dilagare della criminalità organizzata e per le deleterie conseguenze che ne derivano sono pienamente condivise dal Ministero per la pubblica istruzione, più che mai consapevole dell'importanza che può assumere l'azione educativa e preventiva della scuola nella lotta ad un fenomeno che, secondo le osservazioni dell'onorevole interpellante, non può né deve essere considerato alla stregua di un mero fatto di polizia giudiziaria.

Infatti, al cospetto di eventi delittuosi che colpiscono l'intera società alimentando tra l'altro il mercato e l'espansione delle tossicodipendenze, la devianza ed il disadattamento minorile, la scuola e gli organi ad essa preposti non possono restare indifferenti ma devono intensificare gli sforzi sin qui compiuti affinché le giovani generazioni siano effettivamente educate alla cultura della vita, al rispetto della civile e democratica convivenza ed a comportamenti coerenti con principi e valori unanimemente riconosciuti.

A siffatti obiettivi, al cui perseguimento è peraltro finalizzata l'istruzione obbliga-

toria, si sono ultimamente richiamati i nuovi programmi didattici della scuola elementare, approvati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 12 febbraio 1985, nell'affermare il principio dell'interazione formativa fra scuola, famiglia e comunità sociale e nell'attribuire alla scuola medesima il compito di sollecitare — cito testualmente — «gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, sostenendoli nella progressiva conquista dell'autonomia di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni e nell'inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base dell'accettazione e del rispetto dell'altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune».

Ad obiettivi non dissimili mira in sostanza anche il vigente programma di educazione civica della scuola media, ricco di suggestioni e spunti operativi, come si desume dalla stessa definizione della disciplina, la cui funzione — in conformità a quanto precisato nella premessa generale — è quella di far maturare il senso etico come fondamento dei rapporti tra i cittadini, di rendere coscienti del compito storico delle generazioni e dei singoli, di promuovere una concreta e chiara consapevolezza dei problemi della convivenza umana ai vari livelli di aggregazione comunitaria, guidando l'alunno e realizzare comportamenti civilmente e socialmente responsabili.

I contenuti e le indicazioni dei suindicati programmi offrono pertanto ai competenti organi collegiali, a livello di programmazione educativa e didattica e nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, un valido contributo per l'individuazione delle risposte ritenute più idonee a soddisfare le esigenze di prevenzione e di informazione proprie delle specifiche e spesso problematiche realtà socio-culturali delle diverse zone territoriali.

È da ritenere quindi che una più incisiva azione della scuola a favore di una pacifica, civile e democratica convivenza richieda non tanto l'introduzione di nuove discipline, quanto piuttosto una assidua azione di sensibilizzazione e di vigilanza

affinché i vigenti programmi di insegnamento siano attuati nel rispetto dello spirito e delle finalità cui sono preordinati. Tale azione viene in effetti curata dal Ministero per il tramite dei propri ispettori tecnici centrali e periferici ai quali, sulla scia di quanto già fatto in passato, non si faranno mancare opportune indicazioni e sollecitazioni.

Ulteriori compiti di vigilanza vengono espletati attraverso i singoli provveditori agli studi che, nell'ambito delle rispettive province, promuovono, in attuazione delle direttive ministeriali, le varie attività volte ad aggiornare e stimolare i docenti sulle tematiche attinenti al vasto mondo della scuola.

Per quanto riguarda in particolare le iniziative attuate per l'educazione alla salute e per la prevenzione delle tossicodipendenze, è risultata preziosa l'opera che da anni svolgono gli appositi comitati di studio, di programmazione e di ricerca costituiti presso ciascun ufficio scolastico provinciale in attuazione dell'articolo 85 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

All'azione di vigilanza e di impulso come sopra espletata, non manca certo di concorrere il provveditore agli studi di Reggio Calabria, il quale, relativamente alla situazione segnalata, ha fatto presente che i competenti servizi di quell'ufficio scolastico, da tempo impegnati nell'opera di formazione civica e di partecipazione alla vita democratica, hanno avviato una multiforme attività nelle scuole della provincia, mobilitando risorse umane e coinvolgendo le diverse istituzioni presenti nel territorio, alle quali sono stati peraltro richiesti — anche se non sempre con esito positivo — mezzi finanziari adeguati e apporto di personale esperto e qualificato.

Lo stesso ufficio scolastico, nell'intento di responsabilizzare i giovani nella suddetta attività, ha favorito nel capoluogo e nei comuni della provincia la costituzione di comitati di programmazione giovanile che affiancano le iniziative di formazione e di informazione curate dal servizio di educazione alla salute.

In ordine a tale settore, il provveditore agli studi ha assicurato che appositi corsi

di aggiornamento per il personale direttivo e docente, che si svolgono in linea di massima con una certa regolarità, privilegiano in particolar modo le problematiche legate alla esigenze di fondo della locale comunità.

Occorre rilevare tuttavia che, sia nella predetta come nelle altre province, l'effettuazione di tali corsi viene fortemente condizionata dai limitati stanziamenti di bilancio, che spesso frenano l'impegno dell'amministrazione per la piena realizzazione degli obiettivi indicati dall'onorevole interpellante.

All'insufficienza delle risorse da destinare agli investimenti nel campo scolastico ha fatto peraltro più volte riferimento l'onorevole ministro, il quale, nell'esprimere il convincimento che l'istruzione riveste un ruolo strategico nello sviluppo del paese, ha auspicato che possano essere realizzati in un prossimo futuro programmi di più vasta portata. Nell'ambito di tali programmi dovranno essere ovviamente attribuiti adeguati stanziamenti al concreto esercizio dei nuovi compiti che saranno devoluti agli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche.

Il rafforzamento dell'autonomia degli organi di gestione democratica della vita scolastica, con la conseguente collaborazione delle famiglie, restano infatti fattori primari nel perseguimento dell'azione educativa e preventiva proprie della scuola.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Battaglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00080.

PIETRO BATTAGLIA. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Zoso. Per la verità, poiché sono testimone di una realtà sociale che vivo giorno per giorno, avrei la tentazione di dichiararmi insoddisfatto, perché mi sembra che la risposta del rappresentante del Governo ubbidisca più ad una ragione burocratica che non, in realtà ad una analisi sensibile ed attenta di situazioni rela-

tive a zone del paese tanto afflitte dal dilagare della criminalità organizzata.

La vita in quei luoghi non è più possibile: non si possono mandare i figli per la strada perché si corre il rischio, la sera, che vengano uccisi per sbaglio; si scommette addirittura sul morto ammazzato del giorno, su colui la cui foto apparirà all'indomani sulla prima pagina dei giornali locali perché assassinato.

Credo che si tratti di un'emergenza che non può riguardare solamente alcune zone del paese, ma lo Stato nella sua complessità.

Ho presentato la mia interpellanza il 23 settembre 1987. Sottolineo il ritardo (sedici mesi) con il quale il Governo risponde, perché in questo periodo il fenomeno, purtroppo, invece di diminuire d'intensità, si è accentuato progressivamente.

La scuola (materna, elementare e media) riveste una primaria importanza nell'educazione: essa deve dare risalto ai valori della convivenza, della sacralità della vita e della tolleranza civile; deve immettere nell'animo, nella mentalità e nella cultura dei ragazzi il concetto che la vita è sacra e non è consentito attentare a quella altrui.

La cultura mafiosa sta ormai permeando la maggior parte della popolazione, purtroppo rassegnata di fronte ad un fenomeno che non può certo essere liquidato con la presenza sporadica di alcuni battaglioni dell'esercito, che vengono in Aspromonte per quindici giorni per poi tornare nelle loro caserme.

Ritengo che la scuola debba manifestare un nuovo spirito; concordo senz'altro con il sottosegretario per quanto riguarda l'inserimento di nuove materie, ma la scuola deve diventare viva e palpitante, soprattutto in quelle zone. Se i docenti non sono in grado di svolgere il loro compito, si rimuovano dall'incarico. Lei, signor sottosegretario, ha parlato dei provveditori; ma da tre anni a Reggio Calabria non vi è stabilmente un provveditore agli studi perché è impossibile operare in mancanza di qualsiasi regola di correttezza burocratica. Attualmente vi è un provveditore facente funzioni, la dottoressa Greco, che è appro-

dato nella nostra città dopo cinque anni di altalena nelle nomine dei provveditori.

Credo che il Ministero della pubblica istruzione nelle zone di Reggio Calabria, Palermo e Napoli (che appartengono al nostro paese democratico ed hanno contribuito a renderlo tale) avrebbe il dovere di attestarsi in modo diverso: la scuola non può limitarsi, come Ponzio Pilato, a lavarsi le mani di fronte ad un fenomeno che riguarda la società civile. Essa ha il dovere di ricercare mezzi e terapie (anche di emergenza) per poter dare una risposta ai problemi esistenti e per consentire un recupero di valori soprattutto ai giovani che frequentano la scuola dell'obbligo. Insisto ancora nelle mie considerazioni perché viviamo in una trincea in cui ormai i valori della vita non hanno più senso.

Dichiaro pertanto la mia insoddisfazione per la risposta data e rivolgo un invito al sottosegretario Zoso affinché il Ministero della pubblica istruzione, insieme con gli altri settori dello Stato, si adoperi per risolvere i problemi che ho ricordato.

A tale riguardo, desidero sottolineare la clamorosa protesta dell'ordine degli avvocati di Reggio Calabria e dei giudici della sezione autonoma della corte d'appello, che hanno disertato l'apertura dell'anno giudiziario. Ricordo che, a causa della totale inadeguatezza degli organici, solo nel tribunale di Reggio Calabria, ventimila processi civili attendono di essere esaminati; inoltre, per quanto riguarda 600 delitti, compiuti dal 1985 ad oggi, nessun colpevole è stato scoperto, né un mandante né un killer!

Ebbene, di fronte a questa situazione, la rassegnazione ha purtroppo pervaso le popolazioni di quella zona e credo che essa non giovi alla credibilità dello Stato democratico. Del resto, si tratta di un fenomeno che non è limitato a Palermo, Reggio Calabria e Napoli, ma permea purtroppo l'intero paese; abbiamo quindi il dovere di affrontare diversamente, con una diversa corralità, con maggior impegno e con una diversa volontà politica, un problema che rischia di dilagare nell'intero paese e di assumere dimensioni nazionali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Battaglia Pietro, al ministro della pubblica istruzione, «per conoscere se non ritiene opportuno porre allo studio una modifica dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge con modificazioni con legge 30 novembre 1973, n. 766 in relazione alla possibilità di giovare dei termini «università», «ateneo», «politecnico», «istituto universitario» anche da parte di chi, privatamente, iniziative di tale livello intende assumere.

Infatti:

a) il dettato che le denominazioni «università», «ateneo», «politecnico», «istituto universitario» possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute parrebbe non del tutto conciliarsi con l'affermazione costituzionale là dove recita che la cultura è libera e libero ne è l'insegnamento;

b) la citata norma mal si concilia poi con il quinto comma della legge 14 agosto 1982 n. 590, là dove si afferma che il riconoscimento ad università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale può avvenire solo con leggi: ma come si può chiedere valore legale di studio se è fatto divieto pur anche si usare la denominazione «università», «ateneo», «politecnico»;

c) in via di fatto basta scorrere le guide telefoniche delle maggiori città (vedi «Roma») in cui vi si trovano elencate, varie anche per interessi, università, atenei, politecnici: e basterebbe citare per tutte l'esempio giustamente dilagante dell'«Università per la terza età», la quale, presso alcune sedi, rilascia anche diplomi variamente denominati.

L'interrogante è d'avviso che sia urgente una regolamentazione tendente al riconoscimento degli sforzi di quanti, con serietà ed impegno, contribuiscono ad elevare il tono culturale della nostra comunità, in un periodo, quello attuale, nel quale c'è sete di apprendimento e sempre di più la società richiede qualificazione scientifica ed umanistica. Non sarebbe certo produttore per

il Ministero della pubblica istruzione scoraggiare iniziative valide e libere con comunicazioni che a volte sollecitano l'attenzione della magistratura nei riguardi di persone, per presunte violazioni di legge, colpevoli soltanto di essere operatori culturali a servizio della società civile» (3-00448).

(1° dicembre 1987)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ordine alla questione prospettata, osservo preliminarmente che il contenuto dell'articolo 33 della Costituzione, circa la libertà di cultura e di insegnamento, evocata dall'onorevole interrogante, non sembra contrastare con la disposizione prevista dall'articolo 10 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge n. 766, del 1973, che limita l'uso delle denominazioni accademiche alle sole università statali o parificate.

Si tratta, in effetti, di due problemi ben distinti: vi è quello della cultura e del relativo insegnamento (la cui libertà è costituzionalmente garantita); vi è quello delle intitolazioni da dare ad organizzazioni varie che tale cultura vorrebbero impartire, sotto l'egida di una denominazione accademica, al fine ultimo di rilasciare titoli aventi valore legale.

In ordine al secondo problema, l'intervento dello Stato — pur nel rispetto dovuto alla libertà dell'arte, della scienza e dei relativi insegnamenti — è da ritenere giustificato dall'esigenza di garantire ai terzi fondamentali elementi, quali l'uniformità di insegnamento, e quindi di cultura, l'approvazione ufficiale dei metodi didattici, attraverso l'esame di organi tecnici e, in ultima analisi, la difesa da forme di pseudocultura, eventualmente spacciata da organismi il cui unico scopo di lucro non sempre è ripagato con sufficiente ed adeguato scambio culturale.

Né pare che la legittimazione a fregiarsi del termine di «università» possa derivare,

per quanto riguarda enti ed istituzioni privati, dalla norma contenuta nel penultimo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, atteso che tale norma, i cui destinatari sono esclusivamente gli organi dello Stato, si limita ad indicare nella procedura legislativa lo strumento necessario ad attribuire l'*imprimatur* statale ad una organizzazione di studio, abilitata al rilascio di titoli. Solo dopo l'espletamento di detta procedura, da avviare e portare a termine nel rispetto delle garanzie all'uopo prescritte, le istituzioni interessate potranno fare uso delle varie intitolazioni accademiche.

Il fatto poi che organismi cosiddetti liberi si avvalgano di denominazioni quali «università», «ateneo» e «politecnico» non può certo esimere il Ministero dal porre in essere le iniziative atte a verificare se, nel caso specifico, siano state osservate le disposizioni legislative regolanti la materia, in particolare ove si abbia motivo di dubitare della serietà di intenti e della disponibilità di mezzi dei predetti organismi.

Infatti, in presenza di situazioni anomale, accertate o segnalate, l'amministrazione non manca di interessare i competenti prefetti per inchieste ed eventuali denunce alla magistratura, in coerenza con l'esigenza, sopra evidenziata, di tutelare la buona fede dei terzi e l'uniformità e la profondità del livello di cultura ufficialmente erogata.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Battaglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00448.

PIETRO BATTAGLIA. Signor Presidente, la mia interrogazione aveva un carattere provocatorio ed era diretta a sollecitare una regolamentazione della materia, considerato il pullulare di università in Italia: basta scorrere le guide telefoniche di tutte le città per verificare l'esistenza di «università del tempo libero», «università della terza età» e così via.

Concordo con il rappresentante del Governo sul primato dell'istruzione statale,

ma in realtà esistono tantissime iniziative private che devono essere disciplinate. Vi sono addirittura enti che rilasciano diplomi di laurea su compenso.

Sulla materia, a mio avviso, il Ministero della pubblica istruzione deve intervenire con una precisa regolamentazione, al fine di evitare che permanga un'enorme confusione anche in questo delicato ed importante settore della cultura.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Lanzinger, Donati, Piro, Cima, Salvoldi e Procacci, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso che le caratteristiche dell'impegno professionale degli insegnanti, sempre a contatto con i problemi dell'età evolutiva e la tensione continua inerente all'attività didattica nonché a tutte le altre funzioni ed attività connesse all'insegnamento (rapporti con le famiglie, organi collegiali, aggiornamento, organizzazione e raccolta del materiale didattico, ecc.) vengono a creare difficoltà spesso drammatiche a quegli insegnanti che nella loro vita privata si trovano ad avere responsabilità affettive e carichi di responsabilità materiale per dei loro familiari portatori di *handicap*;

fino ad oggi l'unica misura concreta presa in relazione alle difficoltà di tali insegnanti riguarda unicamente le lavoratrici madri nel primo anno di vita del bambino, e cioè le facilitazioni nella concessione di congedi per motivi di famiglia e nella riduzione e adattamento dell'orario di lavoro, volendo in tal modo riconoscere l'eccezionalità del compito delle lavoratrici madri e la delicatezza del primo anno di vita del bambino che richiede presenza e pienezza di energie, e garantire nel contempo alle lavoratrici di mantenere la propria serenità ed efficienza anche nello svolgimento della professione;

i portatori di *handicap* hanno un'analoga, se non più onerosa necessità di presenza ed attenzioni e avanzano naturali richieste affettive di rapporti sereni e distesi ed impongono quindi ai loro familiari la conquista ed il mantenimento di un

equilibrio difficile, tanto più complesso per chi svolga, come i docenti, una professione che richiede risposte qualitativamente e quantitativamente impegnative sotto il profilo della competenza psicopedagogica e della dedizione;

il docente si trova in pratica a svolgere compiti affini sia nella sua attività professionale, sia nella vita privata, e considerato che nell'ultimo decennio sempre più lo Stato ha delegato di fatto alle famiglie la cura e l'assistenza ai portatori di *handicap*, una volta superato l'istituto del ricovero permanente, senza fornire adeguati mezzi economici ed infrastrutture adatte ad aiutare le famiglie interessate —:

se sia ulteriormente tollerabile che per i presidi e capi d'istituto sia discrezionale concedere o negare permessi e congedi per motivi di famiglia, anche in casi seriamente documentati;

se non sia il caso di prevedere garanzie di precedenza per il personale impegnato nell'assistenza a persone invalide in relazione a possibili facilitazioni sull'orario di lavoro;

se non ritenga che in casi simili si debba pervenire ad una sistematica riduzione dell'orario di insegnamento per rendere compatibile l'esercizio della funzione docente con la cura dell'invalide, in analogia a quanto previsto per le riduzioni d'orario a sei ore settimanali per le lavoratrici madri nel primo anno di vita del bambino» (3-00458).

(2 dicembre 1987)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Le preoccupazioni espresse nei confronti dei docenti impegnati nell'assistenza familiare ai portatori di *handicap* sono certamente comprensibili e meritano ogni più benevola considerazione.

Si tratta tuttavia di una questione che, al momento, non pare possa trovare solu-

zione al di fuori della normativa vigente contenuta, per effetto del rinvio di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, negli articoli 37 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, i quali disciplinano la concessione rispettivamente dei congedi straordinari e delle aspettative per motivi di famiglia. Considerato per altro che la questione evidenziata riveste una importanza di carattere generale, eventuali soluzioni da estendere a tutte le categorie di lavoratori dipendenti potranno essere individuate ed approfondite nelle competenti sedi legislative, previe opportune intese con le rappresentanze sindacali delle stesse categorie.

PRESIDENTE. L'onorevole Procacci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per l'interrogazione Lanzinger n. 3-00458, di cui è cofirmataria.

ANNAMARIA PROCACCI. Signor Presidente, valuto positivamente il fatto che il sottosegretario Zoso abbia rilevato che la tematica su cui abbiamo voluto richiamare l'attenzione del Ministero della pubblica istruzione riveste un carattere generale. Non abbiamo infatti voluto porre un problema così grave e delicato in termini corporativi (sappiamo bene che esso riguarda tutte le categorie sociali); ci siamo limitati a sollevarlo, nella speranza che proprio dal Ministero della pubblica istruzione vengano segnali positivi.

A parte questo elemento, sul quale concordiamo, emerso dalle dichiarazioni del sottosegretario Zoso, siamo un po' delusi dalla sua risposta in merito alle soluzioni da individuare ed approfondire nelle competenti sedi legislative. Sappiamo bene che si tratta di una normativa che può essere affrontata in altre sedi competenti, ma con la nostra interrogazione chiedevamo semplicemente una risposta più esaustiva su un problema, quello dell'*handicap*, che presenta i risvolti da noi evidenziati.

In quest'aula abbiamo molte volte parlato dei problemi dei portatori di *handicap*, e lo abbiamo fatto anche in occasione della discussione della legge finanziaria.

Devo dire che forse ne abbiamo parlato con un eccesso di distrazione, considerando che oggi tutti i problemi sono gettati sulle spalle delle famiglie dei portatori di *handicap*. La società non mette a disposizione strutture adeguate al di fuori della famiglia (neanche nella scuola) e non fornisce alcun aiuto neppure all'interno di essa. Questo è il motivo per il quale abbiamo presentato la nostra interrogazione n. 3-00458.

Riteniamo che ai portatori di *handicap* debba essere fornita assistenza anche quando vivono in casa; pensiamo che, se vi deve essere un contributo così grande, quasi esclusivo, della famiglia (spero per un limitato lasso di tempo, finché il nostro paese non diventerà più civile), esso debba essere agevolato in tutti i modi.

Intendo quindi esprimere la mia insoddisfazione in relazione a questo aspetto, poiché pensavo che almeno il mondo della scuola potesse fornire una risposta diversa a tale problema, pur se mi rendo conto che esso non può certo essere risolto in questa sede.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Labriola, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — facendo seguito alla precedente interrogazione relativa a determinati problemi concernenti la scuola elementare di San Vincenzo (Livorno), premesso che

le determinazioni adottate per porre termine alla segnalata situazione di conflittualità, verificatasi nella scuola elementare di San Vincenzo (Livorno), non hanno per niente tenuto conto delle risultanze della visita ispettiva, poiché nella parte terminale di essa si invita espressamente l'amministrazione scolastica provinciale a «fare in modo che l'insegnante Anna Rosa Liberati Bettini rinunci, per la propria ed altrui quiete, alla scelta del tempo pieno nell'ambito di quel progetto, scegliendo altra classe o altro contesto operativo»; mentre non si dà alcuna indicazione del genere per l'insegnante Emma Sabatini;

dalle risultanze della visita ispettiva non risulta affatto che le insegnanti Libe-

rati e Sabatini hanno entrambe contribuito, e neppure in misura diversa, ad alimentare una situazione di conflittualità, poiché nella suddetta relazione si addebita alla Liberati soltanto una «chiara disinformazione normativa, una criticabile interpretazione della norma che l'ha allontanata, sia come docente che come vicaria, dallo spirito della legge che regola oggi la vita della scuola»;

nella stessa relazione si evidenzia, inoltre, il «graduale isolamento (della Liberati) fino al punto di reagire sproporzionatamente nei confronti delle colleghe e dei genitori degli alunni»;

nella stessa relazione si addebitano alla Liberati «contrapposizioni e ostilità nei riguardi dei consigli e delle esortazioni alla calma del direttore didattico Iannotta e poi, come vicaria, la sua insistenza nel perseguire la destrutturazione del progetto-programmazione delle due classi, anche in presenza di un atteggiamento comprensivo e conciliante del direttore didattico Elmini»; «...da tutto ciò è derivato un evidente vuoto relazionale tra la Liberati e i genitori degli alunni e tra lei ed i colleghi»;

nella stessa relazione ispettiva si afferma chiaramente che l'insegnante Sabatini non fu «mai chiamata in causa né dal direttore Elmini, né dai genitori degli alunni, né dal direttore Iannotta, il quale scrisse, invece, una nota riservata alla Liberati soltanto»;

gli elementi aggiuntivi forniti dallo stesso provveditore agli studi di Livorno non contengono nessun addebito alla Sabatini, perché mai ella ha ricevuto addebiti orali o scritti dal provveditore, ma semmai apprezzamenti orali per l'alta professionalità e per la stima sociale raggiunta e, quindi, ogni altro elemento negativo è gratuito, non provato e costituisce un ulteriore danno morale nei confronti della Sabatini per portare a termine una operazione degna soltanto di uno Stato borbonico;

il provveditore agli studi di Livorno non ha seguito deliberatamente l'invito dell'ispettore tecnico periferico ad «infor-

mare le parti sulle risultanze della relazione», perché questo gli avrebbe impedito di condividere ed avallare una decisione presa in spregio della giustizia e del pubblico interesse rappresentato dai bambini e dai loro genitori che in una nota del 21 settembre 1987 «esprimono profondo rammarico per tale decisione», definendola una «faccenda», cioè propria di faccendieri;

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 recita: «Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto;...» e nella relazione ispettiva più volte menzionata si afferma che «nell'anno scolastico 1985/1987 il direttore didattico in carica viene meno ai compiti di coordinamento e promozione culturale del circolo, poiché non si preoccupa di attivare l'organizzazione nei termini normativi prescritti... tanto risulta dagli atti allegati già citati»; si afferma anche che «nell'anno scolastico 1986/1987 il direttore didattico in carica pur non attivando gli organi collegiali nel modo pertinente al caso...»;

da quanto sopra emergono chiare responsabilità dei due direttori didattici in carica, che hanno omesso di compiere atti dovuti per legge, permettendo così di far pagare oggi anche la Sabatini per colpe mai commesse e mai contestate;

la relazione del provveditore agli studi di Livorno non rispecchia affatto le risultanze della relazione dell'ispettore tecnico e contiene elementi tendenti a mettere in cattiva luce la Sabatini, senza peraltro dichiarare quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dei direttori didattici che non avevano ottemperato agli obblighi di legge;

gli elementi aggiuntivi forniti dallo stesso provveditore sono stati costruiti a settembre, da chi aveva interesse a portare avanti un'operazione spregiudicata, perché essi a giugno, di fronte all'Ispettorato tecnico, non esistevano;

la direttrice didattica Eda Bambi ha emesso un decreto in cui simula l'atto do-

vuto dell'assegnazione dei docenti alle classi e, di fatto, dissimula un provvedimento disciplinare nei confronti della Sabatini, senza una preventiva e motivata contestazione di addebiti, commettendo un evidente eccesso o abuso di autorità —;

il testo integrale della relazione dell'ispettore tecnico periferico, con i relativi allegati, che fa piena luce su questa torbida vicenda;

quali provvedimenti intende prendere per addebitare a chi di dovere le responsabilità della situazione di conflittualità e delle determinazioni adottate, ingiuste sotto il profilo morale e scorrette sotto quello giuridico, e di ripristinare una situazione di diritto nei confronti della Sabatini, degli alunni e dei loro genitori.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se risulta al ministro corretto il comportamento della direttrice didattica la quale, venuta in possesso della risposta scritta alla precedente interrogazione prima ancora che fosse comunicata al deputato interrogante, ha convocato, nemmeno l'interessata insegnante, ma il suo consorte per vantare il contenuto liberatorio della risposta ministeriale, con evidente sprezzo delle corrette relazioni che devono intercorrere tra amministrazione, ministro e Parlamento ed inoltre violando l'interesse alla riservatezza dell'insegnante medesima» (3-00542).

(19 gennaio 1988)

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, premesso che durante il corrente anno scolastico nessun inconveniente è venuto a turbare la normale attività delle scuole elementari e del circolo di San Vincenzo di Livorno, presso il quale prestano la propria opera le insegnanti, signore

Anna Rosa Liberati Bettini e Emma Sabatini, confermo anzitutto quanto già fatto presente all'onorevole interrogante il riscontro alla precedente interrogazione a risposta scritta n. 4-02312. L'assegnazione delle predette insegnanti ad altre classi dello stesso circolo fu a suo tempo disposta unicamente per porre termine ad una situazione di insanabile conflittualità, che era venuta a determinarsi fra le parti a causa di accesi ed esacerbati personalismi che avevano finito con l'arrecare turbativa alle iniziative sperimentali che la scuola andava conducendo.

Al riguardo, le competenti autorità scolastiche locali, e in primo luogo il provveditore agli studi di Livorno, hanno concordemente asserito che le misure adottate nei confronti delle due docenti non hanno affatto inteso disconoscere lo zelo e le capacità professionali delle stesse, ma sono state ritenute necessarie dopo un'attenta e pacata riflessione, allo scopo di dare una nuova base ai rapporti tra le insegnanti, ad esclusivo beneficio delle scolaresche.

Quanto poi alle considerazioni secondo cui le due maestre non avrebbero concorso nella stessa misura a determinare la citata situazione di conflittualità, come emergerebbe, ad avviso dell'onorevole interrogante, anche dalle risultanze ispettive, il provveditore agli studi di Livorno, interessato al riguardo, ha precisato di aver attribuito la dovuta importanza a tali risultanze, pur ritenendo tuttavia di doverle integrare con la conoscenza diretta, acquisita in più anni di servizio in quella sede, di fatti e situazioni attinenti alla scuola ed a singoli docenti. Rientra infatti nel potere discrezionale dell'amministrazione valutare, alla luce di tutti gli elementi conoscitivi di cui dispone, il contenuto di atti interni, quali indubbiamente sono i verbali redatti dagli ispettori tecnici a conclusione degli incarichi loro affidati.

Dall'insieme degli elementi acquisiti non risulta per altro che i direttori didattici in carica nel circolo di San Vincenzo negli anni scolastici 1985-1986 e 1986-1987 si siano resi responsabili di specifiche inadempienze in ordine ai fatti segnalati o

siano comunque venuti meno ai compiti di coordinamento e di promozione culturale del circolo. Come si rileva in effetti dalla lettura della relazione ispettiva, il direttore Iannotta, nel corso dell'anno scolastico 1985-1986, intervenne sia verbalmente sia per iscritto nell'intento di riportare la controversia tra le due insegnanti entro i limiti di quella che avrebbe dovuto essere solo una discussione di carattere metodologico.

In una nota di risposta alla maestra Liberati Bettini, il predetto direttore ebbe tra l'altro a manifestare la propria contrarietà ad una gestione delle discipline di studio diversa dalla precedente e a richiamare la docente ad una conduzione meno personalistica dell'attività didattica. Il fatto che la maestra invece di tener conto dei consigli ricevuti abbia accentuato il suo contegno antagonistico dimostra, semmai, la pervicacia della stessa, ma non il mancato intervento da parte del dirigente scolastico. Successivamente, il medesimo dirigente ritenne opportuno informare i docenti delle esplicite richieste formulate dai genitori e li invitò espressamente a tenerne conto, sia pure nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita.

Nell'anno scolastico 1986-1987, a seguito del trasferimento su domanda del direttore didattico Iannotta, è stato chiamato a reggere il circolo il direttore Benito Elmini, il quale si è a sua volta adoperato nel ruolo di mediatore invitando la Liberati ad evitare atteggiamenti personalistici ed evidenziando, in particolare nel collegio dei docenti del 19 maggio 1987, l'esigenza prioritaria del buon funzionamento della scuola, più volte sollecitato dai genitori degli alunni interessati.

In conclusione, può dirsi che nei due anni in cui si è trascinata la controversia vicenda i dirigenti scolastici hanno agito sempre con senso di responsabilità, come emerge anche dal verbale dell'ispettore tecnico, alle cui risultanze — si ripete — si è in sostanza attenuto il provveditore agli studi nel trarre le logiche conseguenze e nel condividere gli atti posti in essere dalla direttrice didattica Eda Bambi.

Quest'ultima infatti, dopo aver constatato la rigidità della posizione assunta dalle due maestre e il conseguente deterioramento delle relazioni scolastiche, si è trovata nella necessità di procedere ad una diversa assegnazione delle classi a tempo pieno, che ha pertanto affidato ad insegnanti disposti a collaborare con serenità e ad inserirsi in un progetto didattico-educativo strutturato ed articolato con la partecipazione delle famiglie. Si è trattato, quindi, di un provvedimento volto a ripristinare il compromesso clima di tranquillità all'interno del circolo. E l'insegnante Sabatini, che da quanto si desume dalla relazione ispettiva non ha mancato di dimostrare senso di responsabilità, avrà certamente compreso che il bene degli alunni e il buon andamento della scuola sono obiettivi al di sopra di ogni interesse personale e come tali da conseguire anche a costo di sacrifici e rinunce.

Non si dispone, infine, di elementi atti a confermare che la direttrice didattica sia venuta a conoscenza prima dell'onorevole interrogante della risposta scritta alla precedente interrogazione cui si è fatto cenno, fermo restando che, ove dovessero essere accertate al riguardo eventuali responsabilità, non si mancherà di perseguirle nei modi che verranno ritenuti opportuni.

PRESIDENTE. L'onorevole Labriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00542.

SILVANO LABRIOLA. Sono del tutto insoddisfatto della risposta del sottosegretario e penso lo sia anche lui, che è stato costretto a leggere una nota degli uffici in base alla quale, per la verità, non si comprende per quale ragione vi sia una responsabilità politica in capo ad un ministero.

L'episodio potrebbe apparire modesto nelle sue dimensioni, ma in realtà non lo è, perché concerne la professionalità e la dignità del lavoro di un'insegnante.

Dalla stessa risposta che la cortesia del collega Zoso ci ha consentito di ascoltare, si conferma per singoli punti tutto il tessuto dell'interrogazione. Il Governo d'ora

in avanti userà anzitutto un maggiore garbo verso il Parlamento e provvederà a rispondere alle interrogazioni in un lasso di tempo inferiore ad un anno, e non come è avvenuto per quella al nostro esame.

In secondo luogo, il Governo vorrà assumersi la responsabilità di ciò che accade nel Ministero della pubblica istruzione a livello periferico. Il caso è chiarissimo: vi sono due insegnanti, una di esse dà luogo a censure, ma la reazione dell'organo decentrato — provveditore agli studi di Livorno — è di colpirle ambedue. Lascio a lei, signor Presidente, di valutare in base a quali criteri di buona amministrazione sia stata assunta questa decisione. Tutto ciò è confermato dalla risposta, nella quale emergono pochi dubbi circa tale primo dato di fatto.

Vi è poi una seconda questione che riguarda l'atteggiamento del provveditore di Livorno. Sarei preoccupato se mi trovassi nei panni del sottosegretario, ed ancor di più se fossi in quelli del ministro, di fronte ad una simile logica di comportamento: si nomina un ispettore per operare una approfondita valutazione dei fatti ed il provveditore non ne tiene conto.

C'è al riguardo un errore nella nota letta dal sottosegretario: l'ispezione non è mai un atto interno, ma è sempre un atto formalmente rilevante per il procedimento amministrativo. Qualcuno sonnecchia sui tavoli della pubblica istruzione, come se non fossero passati 50 anni di maturazione politica e culturale dell'amministrazione. L'ispezione — lo ripeto — è un atto rilevante per il procedimento amministrativo ed il signor provveditore agli studi di Livorno ha il dovere di tenerne conto o di disattenderla in modo motivato e non in base ad esplorazioni personali silenziose e misteriose; nulla è dato infatti di sapere da questi ulteriori elementi che avrebbe assunto l'ispettore.

Ecco quindi come dalla risposta del sottosegretario non possa che rilevarsi la conseguenza di una totale insoddisfazione che, torno a dire, mi auguro si comunichi anche al collega Zoso ed al ministro della pubblica istruzione, che a distanza di tanti mesi hanno la possibilità, ed io penso

anche il dovere, di riesplorare tale terreno, proprio per le questioni generali che si pongono in evidenza.

Signor Presidente, desidero svolgere un'ultima considerazione che segnalo alla sua personale attenzione. Il sottosegretario non poteva smentire l'ultima parte della interrogazione e non l'ha smentita, ma ha lasciato la penna sospesa prima di scrivere ciò che avrebbe dovuto. Lo schema di risposta all'interrogazione, da me presentata un anno fa, è stato comunicato, prima di essere letto in aula, agli interessati, ed anzi ai controinteressati.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, lei ha elementi certi per sostenere queste sue affermazioni?

SILVANO LABRIOLA. Sì, signor Presidente, e li ho anche indicati nella interrogazione. Ho infatti reso noto circostanze di fatto che provano come lo schema di risposta sia stato comunicato agli organi direttivi della scuola in questione: infatti, la dirigente della scuola ha convocato il consorte di una delle insegnanti per dimostrare come l'interrogazione sia un atto, tutto sommato, secondario.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, quanto lei va segnalando, se accertato, non potrebbe che configurare una fattispecie di violazione del segreto d'ufficio. A me sembra, tuttavia, che il rappresentante del Governo, nel concludere la sua risposta...

SILVANO LABRIOLA. Ha detto che non ha elementi!

PRESIDENTE. È così, ma ha anche aggiunto che sono in corso ulteriori accertamenti...

SILVANO LABRIOLA. No, signor Presidente, il rappresentante del Governo ha parlato soltanto dell'eventualità di accertamenti, mentre io ho fornito precise indicazioni. Ora, se il rappresentante del Governo e l'amministrazione interessata intendono compiere un accertamento su quanto ho detto possono senz'altro farlo.

Io non mi sono limitato a formulare nella mia interrogazione una affermazione generica, ma ho specificato che i dirigenti della scuola hanno fatto presente che l'insegnante (di cui in precedenza era stato convocato il consorte) sarebbe stata comunque sottoposta a censura: immotivatamente ed ingiustamente, come ho cercato di dimostrare con la mia interrogazione e come del resto ha implicitamente confermato l'onorevole Zoso nella sua risposta.

In altre parole, i fatti si sarebbero svolti così: «Tu hai sollecitato il parlamentare della circoscrizione a presentare l'interrogazione? Bene, questa è la risposta che ti comunico prima ancora che lui la conosca». Ciò fra l'altro sta a dimostrare che, quando vuole, l'amministrazione assolve i suoi compiti... In questo modo, però, non viene umiliato soltanto il Parlamento ma anche il Governo, visto che siamo egualmente interessati da quanto attiene alla rappresentanza e alla responsabilità politiche.

Mi sono permesso di richiamare la sua attenzione, signor Presidente, su queste ultime considerazioni perché tale questione ha fatto emergere un problema generale di principio molto più grave di quello, pur consistente, di cui alla interrogazione da me presentata.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Russo Franco, Arnaboldi, Ronchi e Capanna, al ministro della pubblica istruzione, «per conoscere, in relazione al lancio nelle scuole romane del "Concorso ecologico — Animali e piante della Repubblica del Sudafrica" promosso da un'organizzazione privata, l'Accademia culturale "la Minerva", cui sono invitati a partecipare "tutti gli alunni della IV e V elementare e della I e II media";

sottolineato che sono previsti premi sia per gli studenti che per gli insegnanti;

rilevato che, seppure in modo poco convincente, il provveditorato avrebbe dichiarato di essere del tutto all'oscuro di tale iniziativa —

chi abbia autorizzato lo svolgimento del concorso in questione;

se non ritenga fortemente diseducativo e mistificante permettere che il regime razzista sudafricano tenti di accreditarsi, anche mediante iniziative come questa, agli occhi dell'opinione pubblica come un paese civile e democratico;

se non ritenga necessario bloccare immediatamente questo concorso, che seppur mascherato dietro una facciata "ecologica", si configura oggettivamente come un supporto al regime dell'*apartheid* e impegnarsi affinché nelle scuole esso sia invece conosciuto nella sua vera ed indegna essenza» (3-00717).

(7 marzo 1988)

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il provveditore agli studi di Roma, cui sono state chieste notizie in merito all'oggetto delle interrogazioni in esame, ha precisato che nessuna autorizzazione risulta essere stata data da quell'ufficio scolastico affinché fosse indetto nelle scuole romane un «Concorso ecologico — Animali e piante della Repubblica del Sudafrica». Dalle generiche indicazioni contenute nell'interrogazione non è altresì possibile rilevare se ed in quali scuole, elementari e medie, il concorso in oggetto sia stato effettivamente espletato.

Al riguardo, e a prescindere comunque da ogni considerazione di merito, si ritiene di dover osservare che l'adozione di iniziative, quale quella segnalata, rientra nell'esclusiva valutazione dei competenti organi collegiali e, in particolare, dei consigli di circolo e di istituto, cui, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, compete tra l'altro di stabilire i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, e per la partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

Infatti, nei casi in cui l'opportunità di promuovere nelle scuole iniziative rispondenti alle suddette finalità venga prospettata direttamente al ministero, quest'ultimo si limita soltanto ad invitare i provveditori agli studi a sottoporre le varie proposte all'esame degli organi collegiali delle istruzioni interessate, ai fini delle conseguenti deliberazioni.

Infine, pare superfluo ricordare che i vigenti programmi di educazione civica non mancano di esaltare la dignità della persona umana e i valori etici più significativi, e che la scuola dell'obbligo annovera tra i propri fini istituzionali il compito di concorrere alla formazione dell'uomo e del cittadino, così come è solennemente asserito nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Franco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00717.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, l'onorevole sottosegretario Zoso si è limitato a ribadire quanto rilevato con la mia interrogazione, e cioè che il provveditorato di Roma avrebbe dichiarato di essere del tutto all'oscuro dell'iniziativa in oggetto.

Debbo supporre che da parte del ministero interessato e del provveditorato agli studi non siano state esperite le indagini necessarie per appurare se il concorso indetto dall'accademia culturale «la Minerva» si sia effettivamente svolto e in quali scuole sia stata promossa l'iniziativa in oggetto. Il secondo motivo della mia insoddisfazione risiede nel fatto che, pur rispettando l'autonomia degli organi collegiali (per cui credo sbagliato l'intervento dell'autorità gerarchicamente superiore — in questo caso il provveditore — qualora sia in disaccordo con l'iniziativa assunta da un circolo), so che vi è il cosiddetto potere persuasivo da parte delle autorità che molto spesso può essere ben esercitato. In questo caso, il provveditore di Roma avrebbe potuto esercitare il potere di persuasione richiamando pubblicamente l'associazione culturale «la Mi-

nerva» a non interferire con sue proposte nell'attività della scuola italiana che ha come finalità, lo ha ricordato ella stesso, signor sottosegretario, quella di esaltare la dignità umana.

Per tale motivo ritengo che il provveditore abbia commesso un peccato di omissione (se mi è permesso dire), cioè non ha ribadito che la scuola italiana non avrà nulla a che fare e a che vedere con qualsiasi iniziativa lontanamente volta al sostegno del Sudafrica.

Attività culturali andrebbero semmai svolte contro l'*apartheid*; è la ragione per la quale, ripeto, a mio giudizio il provveditore di Roma avrebbe fatto bene ad approfondire la materia individuando quella tale associazione culturale e scovandone i finanziatori, anche perché sappiamo benissimo che il Sudafrica utilizza la sua politica volta alla protezione dell'ambiente e della salute per darsi una sorta di dignità in campo internazionale, dignità che ha perso da molti decenni a causa della sua politica razzista e di violenta oppressione nei confronti della popolazione di colore. Per questi motivi ribadisco la nostra insoddisfazione per la risposta fornitaci dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Poli Bortone, Rallo, Matteoli e Valensise, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere se e come intende provvedere a limitare i disagi dei docenti che prestano servizio nelle isole minori» (3-00808).

(11 maggio 1988)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

GIULIANO ZOSO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, il ministero ha seguito e continua a seguire con la massima attenzione le problematiche relative agli insegnanti che operano nelle piccole isole, tant'è che in passato non ha mancato di promuovere, in via legislativa, iniziative che non hanno avuto purtroppo buon esito.

Intanto, in via amministrativa sono state adottate misure volte ad evitare l'assegnazione alle scuole delle piccole isole di insegnanti che non abbiano fatto esplicita richiesta in tal senso. Si assicura tuttavia che l'amministrazione continuerà a seguire la questione. Si rammenta da ultimo che anche nella proposta di legge sui nuovi ordinamenti della scuola elementare, attualmente in discussione in Parlamento e approvata in sede referente dalla Commissione cultura della Camera, sono previste norme che vanno nella direzione che interessa agli onorevoli interroganti.

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise, cofirmatario dell'interrogazione Poli Bortone n. 3-00808, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, nel prendere atto delle dichiarazioni rese dal sottosegretario, non possiamo non sottolineare quanto già affermato e cioè che il problema è tuttora aperto. Noi diciamo che esso dovrebbe essere affrontato (in attesa che l'iter legislativo si compia al più presto) con provvedimenti amministrativi che valgano ad alleviare i gravissimi disagi cui sono sottoposti gli insegnanti che svolgono la loro attività nelle isole minori.

Si tratta, spesso, di situazioni limite perché l'accesso alle isole è disagiata, così come lo è la permanenza nelle stesse, e soprattutto perché gli avvicendamenti non sempre vengono rispettati per cui il personale, meritevole per la benemerita dedizione che presta, è sottoposto a grande sacrificio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli De Julio, Mancini Giacomo, Rodotà, Fincato, Soave, Guerzoni e Tiezzi, al ministro della pubblica istruzione, «per sapere — premesso che

in data 30 ottobre 1987 il rettore dell'università della Calabria comunicava al Ministero della pubblica istruzione l'esito delle elezioni dei rappresentanti del personale docente e non docente in seno al

consiglio d'amministrazione della stessa università;

fra gli eletti in rappresentanza dei professori di ruolo di prima fascia figurava il professor John Trumper, di cittadinanza britannica;

con nota ministeriale del 4 marzo 1988 veniva rifiutata la nomina del professor Trumper, poiché, «essendo gli uffici pubblici riservati ai cittadini italiani, la carica di consigliere di amministrazione di una università statale non può essere rivestita da un cittadino straniero»;

la legislazione vigente stabilisce che per partecipare ai concorsi a posti di professore universitario non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini di Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano uguali diritti ai cittadini italiani;

la stessa legislazione non limita diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, i quali, quindi, sono equiparati a tutti gli effetti ai professori di cittadinanza italiana;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, disciplina esplicitamente le incompatibilità con le funzioni direttive, di coordinamento e di rappresentanza negli organi collegiali delle università e tra tali incompatibilità non è citato il possesso di cittadinanza non italiana;

nelle università statali italiane sono in servizio alcune decine di professori di ruolo stranieri, che hanno ricoperto e/o ricoprono funzioni direttive, di coordinamento o di rappresentanza negli organi collegiali —:

se la decisione adottata nel rifiutare la nomina del professor John Trumper preluda ad una revisione dello *status* di tutti i professori di ruolo di cittadinanza non italiana in servizio presso le università italiane;

se non ritenga che una decisione di una tale portata, peraltro in contrasto con il recente atto unico europeo, che prevede la piena integrazione dei paesi della CEE ed il superamento di ogni ostacolo e di ogni bar-

riera derivante dal criterio di nazionalità, debba essere preventivamente discussa in Parlamento;

qualora non intenda procedere ad una tale revisione, e comunque nelle more di una decisione del Parlamento, se non consideri la decisione adottata discriminatoria nei confronti del professor Trumper e lesiva dei suoi interessi e di quelli democraticamente espressi dall'università della Calabria;

in caso positivo, se non intenda riesaminare quanto deciso e procedere alla nomina a consigliere d'amministrazione del professor John Trumper (3-00744).

(22 marzo 1988)

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 gennaio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione semestrale sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al periodo 23 maggio-22 novembre 1988. (doc. XLVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annuncio di interrogazioni, e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 24 gennaio 1989, alle 9,30:

1. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

S. 730-731-924-939. — Senatori SALVATO ed altri; SALVATO ed altri; MANCINI ed altri; FILETTI ed altri: Norme contro la violenza sessuale (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (2957).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207).

CAPPIELLO ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2111).

CAPPIELLO ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).

— *Relatori*: Pedrazzi Cipolla, per la maggioranza; Mellini, di minoranza.

2. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali (3449).

— *Relatore*: Galli.
(Relazione orale).

3. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989 (3448).

— *Relatore*: Piro.
(Relazione orale).

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 20,10.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1989

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SCALIA, BASSI MONTANARI, CERUTI, FILIPPINI ROSA, PROCACCI, SALVOLDI, LANZINGER, MATTIOLI, ANDREIS, BOATO, DONATI, GROSSO E CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Sferracavallo (Palermo) le località Capo Gallo, Monte Gallo e la Fossa del Gallo rischiano il definitivo degrado del proprio ecosistema naturalistico;

in dette aree sono infatti previsti progetti edilizi dall'impatto ambientale disastroso; in particolare l'amministrazione comunale di Palermo ha previsto nel piano fognario (Parf) uno sbocco delle acque meteoriche (nel progetto « collettore gamma »), con reattive opere a terra e a mare;

le aree in questione sono da tempo proposte per l'istituzione di una riserva naturale (lo stesso piano regionale delle riserve, legge regionale 14 del 13 agosto 1988, include la riserva di « Capo Gallo »);

la giunta comunale di Palermo ha approvato detta riserva, ma il definitivo varo si è impantanato negli uffici della regione;

l'istituzione della riserva naturale per Capo Gallo e per altre aree vicine alla città (Monte Pellegrino, le grotte Molare e Conza) rappresenta un'occasione di crescita economica, di progettualità diversa, non distruttiva, oltre che culturale per la città di Palermo —:

1) se il ministro dell'ambiente intenda individuare le zone citate per l'isti-

tuzione di aree protette, ai sensi della legge 349/86;

2) se il ministro intenda adottare le misure di salvaguardia nelle zone in questione, di cui alla legge 59/87, al fine di impedire la realizzazione delle paventate opere fognarie descritte. (4-11016)

SCALIA E MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

la provincia di Rieti soffre di un tasso di disoccupazione pari a oltre il 24 per cento della popolazione occupata;

alcuni comuni della stessa provincia rischiano di essere esclusi definitivamente dalle aree compatibili con l'intervento straordinario per il Mezzogiorno a causa di decisioni sbagliate e basate su dati inesatti;

la regione Lazio — attraverso una proposta di legge già approvata dalla commissione regionale lavori pubblici e trasporti — si appresta a finanziare alcuni studi di fattibilità, tra i quali uno riguarda il raddoppio della strada statale n. 4 Salaria nel tratto Passo Corese-Rieti e che tale decisione è all'ordine del giorno del consiglio regionale del Lazio;

infine, per quanto riguarda i collegamenti stradali in provincia di Rieti molte sono le opere viarie incompiute e che per il loro ormai necessario completamento occorrono ancora 800 miliardi, oggi prioritari rispetto a ulteriori investimenti per strade;

il raddoppio della Salaria produrrebbe inevitabili ed ingenti problemi all'ambiente in una delle zone più interessanti della provincia;

riguardo ai necessari collegamenti della provincia, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Rieti assegnano grande importanza alla realizzazione di un tratto ferroviario di collegamento tra Rieti e Passo Corese;

è operante un collegamento ferroviario tra Roma e Passo Corese e già esi-

stono proposte per la realizzazione nello stesso tratto di una metropolitana di superficie;

la realizzazione del suddetto tratto ferroviario, collegando di fatto Rieti con Roma, risponderebbe alle esigenze di mobilità e di integrazione economica della provincia e nello stesso tempo contribuirebbe in modo rilevante a risolvere alcuni problemi relativi al traffico ed alla mobilità della stessa capitale;

la realizzazione del suddetto collegamento ferroviario contribuirebbe inoltre a rivitalizzare anche il tratto ferroviario già esistente tra Terni, Rieti e L'Aquila —:

1) se non ritengano necessario ed urgente promuovere un intervento presso la regione Lazio teso ad evitare che vengano compiute scelte sbagliate ed in contrasto con la necessaria tutela ambientale;

2) se i ministri interrogati intendano assumere iniziative atte a promuovere la realizzazione di questo importante collegamento ferroviario che contribuendo allo sviluppo di importanti zone del Lazio e delle regioni vicine nello stesso tempo corrisponde alla esigenza di sviluppo e di espansione della capitale. (4-11017)

TAMINO E RONCHI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

ai confini del massiccio del Pollino nel versante calabrese vi è il comprensorio dei monti di Orsomarso considerato da molti studiosi la *Wilderness* più vasta d'Italia, sia per l'importanza faunistica della zona comprendente le seguenti specie: l'aquila reale, il gufo reale, il picchio nero, la coturnice, il falco pellegrino, il falco lanario, lo sparviero, l'astore, il lupo, la donnola, la faina, la martora, il raro gatto selvatico, il capriolo (con una settantina di esemplari forse appartenenti ad una specifica sottospecie), l'istrice, la lontra (specie al limite dell'estinzione), e il raro colubro leopardino; sia per la presenza del rarissimo pino loricato, dei pini

neri, degli abeti bianchi, e di altre specie vegetali;

sulla zona incombono alcuni pericolosi progetti che prevedono la costruzione di una strada di penetrazione, un progetto di attivazione di una vecchia centralina ENEL alla quale convogliare l'acqua del fiume Argentino, la costruzione di un invaso sul fiume Lao;

il problema in questione fu già sollevato nella precedente legislatura con l'interrogazione 4-10296 rimasta senza risposta;

se non ritengano opportuno bloccare questi progetti, inserire la catena dei monti di Orsomarso nei confini del costituendo parco nazionale del Pollino vincolando nel frattempo la tutela della zona con un decreto o con la creazione di una riserva naturale e se non ritengano di accelerare i tempi per la costruzione a parco nazionale del massiccio del Pollino. (4-11018)

FOSCHI. — *Ai Ministri delle finanze e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — in merito all'ingiusto trattamento fiscale applicato al settore della filatelia. Il commercio filatelico è attualmente sottoposto all'aliquota IVA del 19 per cento gravante anche sui francobolli di nuova emissione. Poiché il commerciante non ha un fornitore che gli fatturi la merce, ma acquista o da *ex* collezionisti o direttamente dalla posta, l'aliquota in realtà non grava sul solo valore aggiunto, ma sull'intera cifra. L'*hobby* della filatelia ha particolare valore dal punto di vista educativo e culturale, viene consigliato ai giovani nella scuola e riconosciuto nel suo valore storico tramite musei specifici e settori dedicati in musei di valore mondiale, dal British di Londra al Museo del Castello di Milano. In particolare nei giovani il collezionismo dei francobolli aiuta a formare un carattere ordinato, a ricercare nuovi stimoli, ad avere fantasia. Ed agli adulti (si calcola siano quasi 2 milioni i collezionisti in Italia) dà modo di dedicarsi a studi e ricerche di carattere

storico-culturale. I commercianti filatelici chiedono che venga riconosciuto tale valore educativo e culturale del « bene francobollo » e che quindi l'aliquota IVA sia parificata a quella dei libri e delle riviste (molte delle quali senza alcuno dei pregi sopra esposti). Questo contribuirebbe anche, nell'interesse dello Stato, a riportare nella legalità il commercio abusivo che attualmente prolifera a danno dei commercianti regolari anche in conseguenza della eccessiva tassazione e del fatto che la merce si reperisce acquistandola da privati. Si deve ricordare inoltre che chi vende una raccolta (un ex collezionista) in realtà ha già pagato l'IVA all'inizio, che il commerciante non può riconoscergli non potendo il privato emettere fattura —:

se il ministro delle finanze ritenga di assumere iniziative di ordine legislativo affinché il livello dell'aliquota IVA per il settore filatelico sia riportato a quello già applicato al comparto libri e riviste. (4-11019)

ANDREIS. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee è stato pubblicato il bando di gara n. 2869 indetto dalla Repubblica popolare di Mozambico per un progetto finanziato dalla CEE-Fondo europeo di sviluppo, concernente la fornitura di tabacco per sigarette;

dal bando di concorso si legge che dalla gara « importanti vantaggi sono attesi in termini di incoraggiamento della produzione e del commercio »;

l'Italia partecipa al Fondo europeo di sviluppo nella misura del 12,58 per cento e pertanto è pienamente responsabile delle scelte ivi operate —:

1) se non ritenga, il ministro, fatto assolutamente immorale che, nell'ambito degli aiuti allo sviluppo di uno dei paesi più poveri del mondo come il Mozambico, vengano offerti beni di cui sono stati dimostrati solo effetti negativi sulla

salute umana (cancro, malattie dell'apparato respiratorio, ecc.);

2) quali iniziative intende prendere il ministro per impedire la realizzazione di detta gara. (4-11020)

RONCHI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella frazione Trucco, nel comune di Ventimiglia, la rete fognaria risulta in stato di grave abbandono ed a cielo aperto, nonostante sin dal settembre del 1986 sia stata terminata una nuova condotta (nota con il nome di « Risana-mento della sponda sinistra del Fiume Roja »);

questa grave inefficienza, che interessa tutte e tre le località della frazione (Baussi, Niggi e Murinai), determina nel periodo estivo gravi rischi per la salute degli abitanti del luogo;

l'attuale fogna a cielo aperto scarica a 1500 metri dalla stazione di pompaggio dell'acquedotto francese del Roja;

la nuova fogna incanalata regolarmente in condutture a norma di legge passa a una quota di due metri superiore al livello dell'attuale fogna-rigagnolo —:

se non ritengano di intervenire immediatamente per quanto di competenza, data la grave minaccia alla salute dei cittadini ed all'ambiente, affinché sia predisposta l'istallazione di due modeste e non eccessivamente onerose stazioni di pompaggio, da porre una vicino alla chiesa della frazione Trucco e l'altra presso la centralina dell'ENEL, permettendo così sia di superare l'attuale non astronomico dislivello di due metri sia, di conseguenza, di utilizzare la nuova condotta pronta ormai da anni. (4-11021)

VESCE, MELLINI, AGLIETTA e STANZANI GHEDINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il carcere della Dozza a Bologna, già al centro dell'attenzione nei giorni scorsi

per il pestaggio di due detenuti, presenta vistose disfunzioni dopo soli 36 mesi dalla consegna e nonostante fosse stato presentato come una struttura all'avanguardia;

tra le mancanze e le incongruenze più vistose si possono annoverare le seguenti:

a) gli impianti delle docce, sia quelli della caserma degli agenti di custodia, sia quelli dei detenuti, non sono mai stati funzionanti come era necessario e tra pochi giorni un'impresa dovrà rifarli completamente con una spesa di 700 milioni;

b) le stanze delle infermerie furono consegnate con i pavimenti ancora grezzi;

c) le salette per i magistrati, su richiesta degli stessi, furono abbattute dopo poche settimane e ricostruite;

d) le sale-colloquio per i detenuti furono subito rifatte, visto che erano state concepite per un carcere di massima sicurezza con vetri antiproiettili dal soffitto al pavimento e con una piccolissima grata di un paio di centimetri per far passare la voce;

e) esistono ancora le assurde sale-colloquio per gli avvocati, di pochissimi metri e senza finestre;

f) i detenuti non hanno gli interruttori della luce dentro le celle, ma si trovano in stipetti chiusi a chiave fuori e sono costretti a chiamare ogni volta il personale di custodia per accendere o spegnere la luce;

i lavori del carcere furono aggiudicati alla ditta Pontello e dati in subappalto alla Lega delle Cooperative -:

1) viste le condizioni di sovraffollamento, la carenza di personale e la presenza di oltre un 50 per cento di tossicodipendenti, a chi vanno addebitate simili disfunzioni della struttura carceraria che tendono a rendere ancora più tesa la situazione all'interno della stessa;

2) quanto sono complessivamente costati all'erario i lavori di ristrutturazione e le modifiche che si sono oggi dovute compiere dall'apertura del carcere della Dozza sino ad oggi;

3) quali sono stati i termini del capitolato d'appalto, le ditte che hanno contribuito alla sua costruzione, la revisione dei conti e come è stato effettuato il collaudo del carcere prima della consegna.
(4-11022)

CERUTI. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

l'Associazione italiana per il fondo mondiale per la natura (WWF) che gestisce in località Albinia, provincia di Grosseto, l'oasi di protezione della laguna di Orbetello, ha chiesto, fin dal 1983, che si procedesse con urgenza alla delimitazione della Laguna di Ponente e all'individuazione delle aree ricadenti tra i beni del demanio marittimo, denunciando nel contempo l'illegittima occupazione della stessa da parte di proprietari frontalisti e di recenti acquirenti di aree contermini;

il territorio, in parola, non solo ha natura pubblica ma ha altresì un rilevante valore naturalistico tanto da essere stato dichiarato oasi di protezione, riserva naturale dello Stato, zona umida protetta ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsaar;

nonostante i Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste abbiano ascripto la Laguna di Orbetello, nella sua interezza, al demanio marittimo, i denunciati fenomeni di abusivismo strisciante proseguono impunemente trasformando la preziosa area in orti privati, depositi, canili, cimiteri di auto, e altre destinazioni private -:

quali siano le ragioni per le quali a tutt'oggi le delimitazioni delle aree di proprietà del demanio marittimo site ai margini della Laguna di Orbetello non

sono ancora state ultimate e le relative operazioni di verifica siano state all'aprile 1988 definitivamente arrestate;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare gli interrogati ministri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per assicurare il mantenimento al demanio di aree così importanti, o mantenerne la destinazione a fini pubblici di protezione ambientale e riprendere e perfezionare la delimitazione inspiegabilmente sospesa. (4-11023)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il 22 gennaio 1989 a Roma all'angolo tra via Principe Amedeo e via Gioberti un uomo di colore ammanettato è stato picchiato a pugni e calci da agenti della polizia di Stato la cui autovettura era targata 69115;

alla scena hanno assistito persone tra cui un esponente di democrazia proletaria che non ha avuto modo di intervenire poiché era a bordo di un mezzo pubblico —:

se gli agenti della autovettura 69115 in servizio domenica 22 gennaio 1989 hanno accompagnato in questura un uomo di colore, se questi risultava ferito, quali provvedimenti intenda assumere verso gli agenti che si siano resi responsabili di atti di violenza abusando del proprio potere. (4-11024)

RUSSO FRANCO E TAMINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che recentemente la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori legali, in adempimento a quanto disposto dal proprio consiglio di amministrazione, ha inviato a circa 2000 inquilini degli stabili di sua proprietà in Roma la disdetta dei contratti per finita locazione —:

quali sono le motivazioni di tali disdette ed i fini perseguiti dalla Cassa, se

si ritenga opportuno utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per evitare che gli sfratti abbiano corso;

se intenda assumere iniziative affinché sia garantito agli attuali affittuari, nel caso di vendita degli immobili, il rispetto del diritto di prelazione a prezzi equi sulla base del reale valore degli immobili nell'attuale stato di conservazione. (4-11025)

NUCARA. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il ministro della sanità ha stabilito con il decreto ministeriale 11 luglio 1986 i requisiti necessari alle aziende per essere inserite nell'elenco regionale dei fornitori di protesi ed ha inoltre precisato la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione;

per la regione Calabria, oltre a quanto sopra indicato, è necessario acquisire il nulla osta rilasciato dalle competenti prefetture in ordine alla applicazione delle misure antimafia;

gli organi delle USL non sono abilitati a rilasciare licenze commerciali di alcun tipo —:

se all'interno dei presidi ospedalieri della Calabria sia consentito ad alcuno di esercitare la propria attività di fornitore di protesi anche in deroga alle ordinarie disposizioni amministrative;

se all'interno dell'ospedale di Vibo Valentia sia concesso ad alcuno l'uso di una stanza per ricevere le persone interessate all'acquisto di protesi;

se l'autorità giudiziaria competente è a conoscenza dei fatti e, in caso affermativo, se siano state ravvisate ipotesi di reato;

quali provvedimenti intendono adottare per far cessare al più presto tale situazione che, oltre ad arrecare grave pregiudizio per le imprese che esercitano la medesima attività in ottemperanza alle

vigenti norme di legge, risulta — a causa del comportamento del personale medico, paramedico ed amministrativo che avalla tale prassi — gravemente lesiva del prestigio delle relative categorie. (4-11026)

NUCARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

una corretta attuazione della politica di incentivi al personale della scuola costituisce condizione indispensabile, anche se non sufficiente, per un effettivo miglioramento della qualità dell'insegnamento;

il problema riveste carattere di particolare importanza, in specie con riguardo ad alcune categorie di docenti storicamente mortificata negli aspetti retributivi;

gli adempimenti relativi all'indennità d'istituto ed al compenso incentivante al personale della scuola sono stati, nella provincia di Reggio Calabria, intempestivi ed incompleti;

il compenso incentivante potrà essere corrisposto solo per il 76 per cento della somma a suo tempo determinata dai competenti uffici del provveditorato agli studi;

nel determinare la consistenza dei fondi da attribuire per le liquidazioni non è stato compreso il compenso di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° aprile 1988 ed al paragrafo 3 della C.M. 135 del 16 maggio 1988;

secondo una circolare del provveditorato agli studi di Reggio Calabria dovrebbero gravare sui fondi relativi all'indennità d'istituto anche i contributi assistenziali a carico dello Stato nonostante il decreto ministeriale 3 febbraio 1988 lo escluda espressamente —;

se non ritenga censurabile il comportamento del provveditorato agli studi di Reggio Calabria, in quanto lesivo non solo degli interessi ma anche e soprattutto della dignità del personale che si vede ingiustamente discriminato;

quali provvedimenti intenda adottare affinché vengano ristabiliti comportamenti corretti, anche attraverso il tempestivo accreditamento dei fondi necessari per il saldo e la corresponsione di tutti i compensi previsti dalla normativa in questione. (4-11027)

FINCATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

il giovane Dario Emporio, nato a Legnago (Verona) l'8 agosto 1967 ed ivi residente ha svolto il servizio militare a Rivoli di Tolmezzo (matricola 04567003508 - IV sc. 86);

il 20 giugno 1986 durante un'esercitazione addestrativa in armi, nel rastrellamento e sgombero del campo, l'Emporio fu investito da un'onda d'urto e dalle schegge di una bomba residua sul campo da esercitazione;

l'Emporio dopo l'incidente fu sottoposto ad accertamenti radiografici e medicato con 13 punti di sutura all'arto inferiore destro ed alla mano omolaterale dall'ospedale civile di Tolmezzo;

l'ospedale militare di Verona nel visitare, nell'agosto dell'86, l'Emporio lo riconobbe « temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato » ed inviò lo stesso in licenza di convalescenza di giorni 70, e lo stesso giudizio fu ancora confermato dallo stesso ente al termine dei 70 giorni e protratto fino alla fine dell'anno di leva (giugno 87);

in seguito ai fatti l'Emporio riportò un trauma da deflagrazione di ordigno da esercitazione con « ferite lacere con ritenzione di schegge di bomba diffuse; infrazione di rotula dx; trauma acustico »;

a distanza di un anno dall'evento traumatico, come accertato allora dall'autorità militare, residuano: « postumi di lesione al nervo safeno dx; esiti di ferita multipla da scoppio di bomba con permanenza di numerose schegge in situ; postumi di trauma da scoppio in sin-

drome vertiginosa parzialmente compensata per sofferenza del labirinto di sinistra »;

la dipendenza delle infermità da causa di servizio è un fatto indiscutibile, come peraltro riconosciuto già dall'O.M. di Udine e poi confermato dal C.M.O. di Verona —:

se il ministro è a conoscenza dei fatti accaduti;

per quali motivi ancor oggi nei confronti del giovane Emporio non si è ancora provveduto alla liquidazione dei danni secondo la normativa vigente in materia;

quali provvedimenti il ministro intende adottare affinché all'Emporio Dario venga corrisposto quando dovutogli nel più breve tempo possibile. (4-11028)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della decisione iniqua e vessatoria posta in atto dalla società S.A.R.E.MAR. che, con inaudita spregiudicatezza e disprezzo delle popolazioni residenti ha improvvisamente aumentato le tariffe dei collegamenti marittimi da e per l'isola di La Maddalena (SS) con aliquote che vanno da un minimo del 12 per cento (autoveicoli commerciali) ad un massimo del 33 per cento (passaggio per i residenti);

quali concrete forme di intervento intende assumere per l'immediata revoca delle direttive della S.A.R.E.MAR. che condizionano pesantemente le già tartassate popolazioni residenti nei centri interessati;

infine se non ritenga indilazionabile l'esigenza di venire incontro alle necessità prioritarie della collettività maddalenina, la quale, penalizzata dal peso dell'insularità e dei trasporti da sempre deficitari. è addirittura costretta a sopportare quest'ultimo — in ordine di tempo — brillante

provvedimento adottato dalla società S.A.R.E.MAR. che aggiunge, oltre il danno, anche la beffa. (4-11029)

PROCACCI, FILIPPINI ROSA E SCALIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 novembre 1988 la giunta municipale del comune di Roma ha emanato una delibera (n. 9351) con cui si disponeva l'acquisto di oltre 50 animali appartenenti a 27 specie diverse, destinati allo zoo di Villa Borghese;

tale delibera è stata tardivamente sottoposta al consiglio comunale, cioè quando gli accordi con le ditte interessate erano già stati presi;

solo 5 delle 27 specie di animali acquistate sono in pericolo di estinzione o vulnerabili, secondo quanto dichiarato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura;

di alcune specie — giraffa, cudù maggiore, zebra di montagna — non è precisata quale sottospecie si desidera acquistare; con la plausibile conseguenza della nascita di ibridi, che non hanno utilità alcuna ai fini della conservazione;

la delibera, contemplando una trattativa con privati, infrange una regola etica fondamentale che gli zoo più moderni, tra cui quello di Roma, si sono imposti: quella cioè di acquistare gli animali solo da altri zoo, per non contribuire al depauperamento delle popolazioni naturali e per non far subire agli animali il trauma, talvolta letale, della forzata cattività;

non è stata interpellata la commissione consultiva scientifica dello zoo di Roma prima di adottare tale delibera —:

se i ministri interrogati non ritengano, per quanto di competenza, di poter adottare misure contro tali acquisti di animali, in quanto non compatibili con le motivazioni addotte a giustificazione del-

l'acquisto stesso e soprattutto con la nuova sensibilità dimostrata attualmente dalla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, che considera un'inutile crudeltà rinchiudere degli animali in gabbia al solo scopo di esibirli. (4-11030)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Francesco Morrone, nato a Cosenza il 17 gennaio 1961 e residente a Castrolibero (Cosenza), ha presentato domanda per essere riconosciuto obiettore in data 17 dicembre 1987;

la sua istanza è stata accolta in data 30 agosto 1988, ed immediatamente l'ente convenzionato Unione inquilini di Cosenza ha richiesto ai competenti uffici del Ministero della difesa il distacco dell'obiettore Francesco Morrone, ai sensi dei regolamenti per la gestione degli obiettori attualmente in vigore;

già nella sua domanda per essere riconosciuto obiettore, il signor Francesco Morrone aveva indicato un'area vocazionale perfettamente congruente con le attività e gli scopi dell'ente unione inquilini di Cosenza, oltre ad esplicitare chiaramente di voler svolgere il proprio servizio civile nell'ente predetto;

nonostante ciò Francesco Morrone è stato precettato, a partire dal 2 febbraio 1989, nel comune di Pescia, in provincia di Pistoia —:

per quali ragioni non sia stata rispettata né l'area vocazionale indicata dall'obiettore in oggetto, né l'ente da lui desiderato;

per quali ragioni non siano state prese in considerazione le due richieste, in data 9 settembre 1988 e 28 novembre 1988, mandate dall'Unione inquilini di Cosenza per il distacco presso la propria sede del signor Francesco Morrone;

se non ritenga di dover immediatamente trasferire il signor Francesco Mor-

rone dal comune di Pescia all'ente Unione inquilini, visti gli attuali regolamenti di gestione degli obiettori di coscienza.

(4-11031)

CARDINALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che la casa circondariale di Caltanissetta, da circa un anno, registra una presenza saltuaria del proprio direttore impegnato peraltro anche nella casa di reclusione di San Cataldo;

che ciò provoca notevoli disagi alla organizzazione di tutte quelle iniziative di straordinaria amministrazione e conseguentemente dannosi ritardi nell'esame delle pratiche di istanze di concessione di benefici ai detenuti;

che si è verificata l'assenza di due educatrici su tre, con la conseguente mancanza quasi totale di colloqui rieducativi;

che si è verificata la mancanza di due assistenti sociali su sette, da cui sono derivate per i detenuti difficoltà a mantenere contatti con i loro familiari e notevoli carenze di sostegno sociale ai familiari stessi dei detenuti —:

quali iniziative intende urgentemente assumere per riportare alla normalità la situazione della casa circondariale di Caltanissetta. (4-11032)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

risulta che in data 17 dicembre 1988 alle ore 10 presso il poligono di tiro di Monteromano (VT) il giovane militare Andrea Zennaro (domiciliato a Bolzano in viale Europa 21) riportava lesioni a seguito di un incidente;

tale incidente si è caratterizzato per la seguente dinamica: mentre lanciava una bomba accidentalmente essa gli scivolava di mano cadendo a terra ed esplodendo;

il ferito è stato poi ricoverato all'ospedale di Vetralla (VT) con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni e con la seguente diagnosi: vasta ferita da scoppio con perdita di sostanza faccia anteriore 3° medio superiore, faccia anteriore gamba sinistra, ferita lacero contusa eminenza tenere, avambraccio sinistro e regione mentoniera, ferite lacero contuse multiple della coscia destra e sinistra -;

se il ministro sia a conoscenza del fatto, e se quanto riportato risponda a verità;

se il ministro sia a conoscenza del fatto che già in passato e in diverse circostanze l'attività militare nel poligono di Monteromano si è caratterizzata per molteplici incidenti (tra gli altri, e con possibili pericoli per la popolazione civile, si possono citare anche quelli del 26 aprile 1986 - un ordigno precipita fuori del poligono nei pressi del luogo in cui si svolgeva una festa tradizionale del paese -; 4 settembre 1987 - una granata esplode un chilometro e mezzo all'esterno del poligono nei pressi di un allevatore -; 4 maggio 1988 - un proiettile uccide dieci cavalli -; 6 maggio 1988 - un proiettile finisce nei pressi della rimessa dell'Università Agraria di Monteromano -);

se il ministro sia a conoscenza della gravosità delle servitù militari nel viterbese; e se in particolare conosca l'opinione assai negativa che tanta parte della popolazione del viterbese ha particolarmente nei confronti della mostra-mercato di armi che da due anni si svolge nel poligono di Monteromano (al punto che contro essa in entrambe le edizioni si sono avute vivaci manifestazioni di protesta);

se il ministro conosca i dati delle vittime di incidenti durante le attività militari (che periodicamente l'associazione dei familiari rende note);

se il ministro non ritenga necessario ridurre le servitù militari; offrire maggiori garanzie al personale in servizio militare sul piano della tutela dei diritti riconosciuti ad ogni cittadino dalla Costituzione; impegnarsi per la cessazione della mostra-mercato nazionale degli strumenti di morte a Monteromano; incentivare il servizio civile alternativo in attività socialmente utili; prendere atto della necessità che il Governo si impegni sulle vie del disarmo, del transarmo e della difesa popolare non violenta. (4-11033)

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per sapere — premesso

che nei confronti del *referendum* consultivo promosso in Sardegna sui problemi delle installazioni nucleari militari dell'isola La Maddalena il Governo ha sollevato una questione di legittimità;

che già nel 1981 un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale della Sardegna prevedeva l'eliminazione dal territorio sardo di tutte le installazioni militari non collegate al sistema difensivo nazionale o a quello NATO;

che la base della Maddalena non è una base NATO, bensì una base statunitense istituita sulla base di accordi segreti intercorsi tra il nostro paese e gli USA, accordi sui quali il Governo si è sempre rifiutato di dare chiarimenti;

l'atteggiamento del Governo sui suddetti argomenti che per un verso esautora il Parlamento dal potere d'indirizzo politico in tema di politica estera e militare, per un altro esautora i cittadini sardi dal diritto di esprimersi su problemi di tale gravità e di diretto interesse per la loro vita —;

per quali motivi il Governo non ha inteso chiarire finora la natura e la finalità degli accordi pattuiti tra l'Italia e gli USA;

quali sono quindi tali accordi, in che cosa consistono, quali obbligazioni stabiliscono per il nostro paese;

quali sono le misure di sicurezza adottate in relazione alla presenza di armamenti atomici e materiale radioattivo nell'isola della Maddalena;

quali incidenti relativi ai sommergibili a propulsione ed armamento nucleare

si sono verificati nelle acque territoriali italiane;

quali sono state le conseguenze dei suddetti incidenti;

il giudizio del Governo sull'opportunità di istituire un servizio di controllo permanente sui livelli di radioattività dell'isola della Maddalena;

se il Governo intende ritirare l'eccezione sollevata nei confronti del *referendum* consultivo regionale.

(2-00471) « Rutelli, Mellini, Calderisi, Pannella, Faccio, Teodori, Vesce, Aglietta, Modugno ».

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso

che nell'ambito delle università italiane si è determinata una gravissima sperequazione tra funzionari della stessa carriera, a seguito di una recente pronunzia della Corte dei conti - Sezione di controllo (n. 1840 del 5 novembre 1987);

che tale pronunzia ha privilegiato una mera *factio iuris* consentendo alla quasi totalità (circa i 3/4) dei funzionari universitari di essere inquadrata nei ruoli ad esaurimento, con l'incredibile esclusione di pochi colleghi che vantano un servizio « reale » a tutti gli effetti nella carriera direttiva;

che, grazie all'interpretazione della Corte, è stata ritenuta in possesso della qualifica di direttore di sezione una miriade di funzionari, che alla data del 31 dicembre 1972 prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 312/80 non solo non appartenevano alla carriera direttiva, ma spesso non possedevano neppure la laurea;

che, in virtù dell'applicazione dell'articolo 41 della legge 3 giugno 1978, n. 380, un altro gruppo di funzionari delle cennate carriere direttive ha in questi mesi potuto fruire di uno « scorri-

mento » di trenta mesi atto a portarlo nei ruoli ad esaurimento e a sottrarlo dai livelli retributivo-funzionali;

che i pochi funzionari esclusi dai ruoli ad esaurimento sono gli unici che possono vantare un'assunzione *ab initio* nella carriera direttiva, a seguito di pubblici concorsi per posti di tale carriera svoltisi tra il 1971 e il 1980 e che proprio per tale ragione non hanno potuto far valere precedenti periodi di servizio in carriere inferiori, come gli altri colleghi che hanno fruito delle finzioni di cui alla legge 808/1977;

che per quanto sopra i funzionari oggi discriminati si sono visti iniquamente sopravanzare da persone che per anni sono state in posizione gerarchicamente subordinata alla loro;

che la situazione che si è determinata non è senza ulteriori conseguenze, posto che soltanto i beneficiari di tali ricostruzioni, oltre a rilevanti benefici di natura economica, sono stati ammessi agli scrutini per merito comparativo per posti della dirigenza;

che l'applicazione nell'ambito delle Università del combinato disposto di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312 ha portato a conseguenze perverse del tipo segnalato, creando le condizioni per una disparità di trattamento a parità di funzioni la cui incostituzionalità è di palmare evidenza;

che è necessario restituire pari dignità ai funzionari rimasti vittime di un sistema che privilegia le finzioni sulla realtà —;

quali iniziative intende adottare per sanare questa insostenibile situazione di discriminazione tra funzionari direttivi delle Università, che svolgono le medesime mansioni dei colleghi che sono divenuti direttori amministrativi ad esaurimento solo per aver prestato in precedenza servizio in carriere inferiori.

(2-00472)

« DIGLIO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della sanità e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che

il ministro della sanità ha disposto una indagine sulla attività del servizio per l'applicazione della legge 194 presso la clinica Mangiagalli di Milano;

la Commissione inviata dal Ministero, presieduta dal prof. Vito Andrea Di Leo, direttore generale del servizio ispettivo centrale, è giunta alla clinica con il compito — stando alle dichiarazioni dello stesso Di Leo — di verificare le condizioni generali della clinica;

in realtà, compito della Commissione presieduta da Di Leo era ed è quello di indagare: « al fine di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine ad un aborto terapeutico effettuato presso la predetta clinica, così come fanno riferimento gli organi di stampa » (come si legge nella lettera di convocazione della Commissione);

la Commissione ha infatti chiesto alla direzione sanitaria una copia della cartella clinica di una paziente, cosa che è stata fatta immediatamente all'insaputa del medico curante e responsabile del servizio dott. D'Ambrosio, presente in clinica in quel momento;

nell'incontro tenutosi fra il dott. D'Ambrosio e la Commissione era stata chiesta una relazione sul servizio di cui è responsabile il dott. D'Ambrosio, al quale era stato assicurato formalmente che « nessuno avrebbe chiesto cartelle cliniche »;

l'indagine ha preso di mira numerose storie personali di donne che avevano deciso di interrompere la loro gravidanza ovvero erano state consigliate dai propri specialisti all'aborto terapeutico —;

quali siano i compiti assegnati dal ministro alla Commissione di indagine presieduta da Di Leo, e se fra questi c'era anche quello di indagare in modo particolare sul servizio diretto da D'Ambrosio;

se è vero che la Commissione ministeriale è formata da tre medici generici e da un avvocato e che quindi in questa non c'è alcun ginecologo;

se è vero che l'inchiesta è estesa alle 1500 cartelle cliniche di pazienti sottoposte ad aborto terapeutico;

se i ministri interpellati ritengano che una Commissione d'indagine nominata da un ministro abbia poteri tipici dell'autorità giudiziaria, ovvero possa appropriarsi senza chiedere l'autorizzazione, né del titolare, né del medico curante, né del medico responsabile del servizio, di un documento così importante e riservato qual'è la cartella clinica;

se non ritengano inoltre che le attività svolte e le comunicazioni su queste date alla stampa siano gravemente lesive del diritto alla riservatezza dei pazienti nonché del diritto al segreto professionale del medico;

se i ministri interpellati non ritengano che i comportamenti messi in atto

sia da parte di Di Leo sia da parte della Direzione sanitaria siano di una gravità tale da ipotizzare l'esercizio di un'azione disciplinare nei loro confronti;

se il presidente del consiglio non ritenga che l'operato della Commissione sia chiaramente ispirato dalle convinzioni personali del ministro della sanità, che nelle relazioni sullo stato di attuazione della legge 194 non ha mancato di esprimerle, falsificando addirittura i dati stessi; e se quindi non ritenga di richiamare il ministro stesso ai suoi compiti di rispetto ad applicazione di una legge dello Stato, oppure di invitarlo a trarre le conseguenze derivanti dalla contraddizione fra i doveri d'ufficio e la sua coscienza, e rassegnare quindi le dimissioni.

(2-00473) « Calderisi, Aglietta, d'Amato Luigi, Faccio, Modugno, Melini, Pannella, Teodori, Rutelli, Stanzani Ghedini, Vesci, Zevi ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1989

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma